



Giustizia Sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO
LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione 5/2012
Già Decisione n.11/2012

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI Avv. Antonio **Presidente**
DE SIMONE Avv. Loredana **Componente**
CARLEVARO Avv. Anselmo **Componente Supplente**

sul ricorso della ASD "G.S. CRAL COMUNE DI ROMA " avverso la "illegittima inclusione di tecnici e/o atleti di alcune società nell'elenco aventi diritto al voto e dell'illegittima esclusione degli aventi diritto al voto di cui alla tabella voti allegata alla e-mail del Comitato Regionale Lazio ricevuta in data venerdì 3 agosto alle ore 15.43 e visualizzata dallo scrivente in data domenica 5 agosto alle ore 15,27 e contenente la convocazione per l'assemblea elettiva degli organi regionali per il quadriennio 2013-2016 con allegata la illegittima Tabella Voti";

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 05.08.2012, pervenuto il 09.08.2012, la ASD G.S. CRAL COMUNE DI ROMA deduceva testualmente quanto segue: "Premesso che con nota prot. 4767 del 31 luglio u.s. il Segretario Generale comunica alle società federate la possibilità di "regolarizzare" la "situazione" di atleti e tecnici da inserire nella Tabella Voti ai fini della votazione degli stessi nelle Assemblee Regionali, e conseguentemente a quella Nazionale.

Tale possibilità verrebbe concessa a quelle società che, in deroga alle circolari federali del tempo e alle previsioni stesse dello Statuto, non avessero provveduto a comunicare alla Segreteria Generale i nominativi del tecnico e dell'atleta al momento della riaffiliazione dello scorso anno.

Con tutta evidenza la citata comunicazione della Segreteria Generale costituisce illegittima riapertura dei termini della Tabella Voti che, perentoriamente diventa definitiva dopo la delibera di Consiglio Federale, come del resto è prescritto dall'articolo 25.9 del Regolamento Organico, secondo le modalità indicate dall'articolo 12, comma 8, dello Statuto Federale che testualmente recita: "con l'affiliazione o riaffiliazione, le Società aventi diritto a voto indicai nominativi dell'atleta e del tecnico eletti dai rispettivi colleghi per prender parte ad eventuali Assemblee Federali, sia nazionali che regionali o provinciali, che si svolgano nel corso dell'anno successivo".

Pertanto è superfluo sottolineare che il punto di riferimento non può altro che essere la Tabella Voti della riaffiliazione del 2011".

ITTF • ETTU

Fatte tali premesse, la ricorrente concludeva insistendo per “... la cancellazione dei nominativi e relativi voti di rappresentanza. dei non aventi diritto al voto e l'inclusione degli aventi diritto al voto, come peraltro già nella Tabella Voti pubblicata sul sito Federale con nota di accompagnamento del 21.12.2011 prot. 8436 a firma del Segretario Generale Dott. Giuseppe Marino”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile e - comunque - infondato.

Sotto il primo aspetto, a norma dell'art. 25 n. 7 dello Statuto Federale l'eventuale impugnazione dell'elenco degli aventi diritto al voto avviene mediante ricorso da proporsi entro due giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione; avviso che, tuttavia, a norma del precedente n. 5, è indubbiamente rappresentato solo e soltanto dalla lettera raccomandata “*spedita agli aventi diritto almeno venti giorni prima della data di effettuazione*”.

Orbene, nel caso in esame per espressa ammissione del sodalizio, il ricorso - prima ancora che l'avviso venisse affidato al servizio postale e/o comunque giungesse a destinazione - è stato proposto avverso la “... *tabella voti allegata alla e-mail del Comitato Regionale Lazio ricevuta in data venerdì 3 agosto alle ore 15.43 e visualizzata dallo scrivente in data domenica 5 agosto alle ore 15,27 e contenente la convocazione per l'assemblea elettiva degli organi regionali per il quadriennio 2013-2016 con allegata la illegittima Tabella Voti*”.

Tale circostanza - nella fattispecie - consente di ritenere inapplicabile il rito speciale di cui all'art. 25 n. 7 Statuto Federale e rende il ricorso ulteriormente improcedibile per assoluta inesistenza del provvedimento con esso impugnato.

Del resto, quand'anche procedibile, il ricorso sarebbe comunque risultato infondato dal momento che la possibilità per i sodalizi di designare il rappresentante atleta o tecnico sino al momento della diramazione della convocazione assembleare (prevista “*in riferimento all'art. 12 dello Statuto Federale*” alla pag. 2 secondo cpv. del “Documento di Sintesi” allegato alla citata “...*nota prot. 4767 del 31 luglio u.s*” a firma del Segretario Generale) risulta del tutto coerente ed in linea con le disposizioni contenute nel “Regolamento per le Assemblee Federali” approvato con Delibera Presidenziale n. 19 del 25.7.2012, adottata su delega del Consiglio Federale (cfr. delibera n. 93 del 12.7.2012).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Roma lì, 9 agosto 2012

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli